

DOTTRINA

Elena Daolio

Sul trattamento nelle imposte sui redditi delle somme percepite da soggetti “non imprenditori” in forza di una transazione (anche novativa) (nota a Cass. n. 26148/2022)

II, 99

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha fissato alcuni principi a valenza generale in ordine al trattamento, ai fini dell'imposizione sui redditi, delle somme percepite da un soggetto, persona fisica non imprenditore, in forza della conclusione di accordi transattivi di carattere novativo. Le conclusioni rassegnate dalla Corte Suprema appaiono del tutto in linea con le norme in materia di imposte sui redditi e, segnatamente, con il c.d. “principio di sostituzione”. Alla luce di tale principio, il corretto regime fiscale delle somme conseguite in virtù di ogni tipologia di transazione, anche novativa, deve essere individuato in base ad un'attenta valutazione della volontà delle parti cristallizzata nel contenuto dell'accordo transattivo. In specie, una volta escluso che le somme in questione siano state corrisposte a titolo di reintegrazione di una perdita patrimoniale, circostanza che condurrebbe a negare la loro rilevanza reddituale, sarà necessario indagare “in sostituzione” di quale (mancato) reddito le somme sono state erogate, assoggettandole al medesimo regime fiscale applicabile al reddito sostituito. Se non si individua un'ipotesi specifica tipizzata dal legislatore, e dunque solo in via subordinata, va indagato se tali proventi possano essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

About the tax regime applicable, for income tax purposes, to revenues deriving from the conclusion of a novative settlement agreement – In the judgment under review, the Supreme Court set out some general principles regarding the treatment, for income tax purposes, of revenues received by a party to a dispute – which is a natural person who doesn't carry on a business activity – by virtue of a novative settlement agreement. The conclusions drawn by the Supreme Court are consistent with the domestic provisions on income taxation and the so-called “substitution principle”. According to such principle, the correct tax regime applicable to revenues deriving from the conclusion of a settlement agreement – even a novative one – must be identified by a careful evaluation of the contracting parties' intentions crystallized in the content of the agreement. More specifically, once it is ruled out that the amount paid under the agreement is not aimed at compensating a patrimonial loss, it is necessary to figure out what kind of (missed) income has been replaced by the allocation of such amount, in order to subject it to the same tax regime applicable to the replaced income. Such revenues may be taxed as miscellaneous income derived from the assumption of obligations to do, not to do, or allow only if they do not fall within any other provision of the Italian Consolidated Income Tax Act.

Paola Giacalone

Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario: problemi e prospettive..... I, 299

L'articolo si propone, in vista dell'attuazione del progetto di digitalizzazione della giustizia tributaria (Pro.di.gi.t.), di esaminare lo stato dell'arte sull'applicazione dell'IA alla giustizia, passando in rassegna ciò che debba essere inserito nel sistema rispetto alle banche dati di giurisprudenza. Si analizza, quindi, quale possa essere l'apporto dell'IA rispetto a singoli aspetti processuali, sia in generale, che nel processo tributario, tracciando, infine, con lo stesso metodo, le prospettive della funzione predittiva.

Given the implementation of the digitalization project of tax justice (Pro.di.gi.t.), the article proposes to examine the state of the art on applying AI to justice, reviewing what should be included in the system concerning case law databases. It then analyzes what the contribution of AI can be concerning single procedural aspects, both in general and in tax litigation, finally tracing, by the same method, the prospects of the predictive function.

Alessandro Giovannini

Note controvento su interesse fiscale e “giustizia nell'imposizione” come diritto fondamentale (muovendo dall'intelligenza artificiale..... I, 249

Questo studio ha ad oggetto l'interesse fiscale e si propone di approfondire la relazione fra potere e libertà, prendendo spunto dall'applicazione dell'intelligenza artificiale all'azione amministrativa. Muovendo da una riflessione sui presupposti del *pactum unionis* e dei principi fondativi dello stato costituzionale, si propone di verificare se l'interesse fiscale come elemento del potere e del *pactum subiectionis* si possa considerare un principio immanente dell'ordinamento o se si debba invece considerare espunto dal diritto per la forza, proprio, di quei principi. La ricerca si soffermerà in particolare sul principio di personalità, riconoscendo ad esso un'eccedenza assiologica su tutti gli altri, nonché sui diritti di giustizia individuali. La loro lettura congiunta consentirà di escludere l'interesse fiscale dal novero dei principi e dal bilanciamento, rigettando così anche i moderni tentativi di rivitalizzarlo muovendo dal principio di solidarietà e dal principio di eguaglianza sostanziale. Dopo aver collocato il potere pubblico fra gli strumenti di esercizio delle funzioni a garanzia dell'adempimento del dovere contributivo, la ricerca si concluderà con la riconduzione della “giustizia nell'imposizione”, quale *ethos* specifico dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, fra i diritti fondamentali della persona, protetto come tale dall'art. 2, primo alinea, della Carta.

This study focuses on the fiscal interest and aims to deepen the relationship between power and freedom, taking inspiration from the application of artificial intelligence to administrative action. Starting from a reflection on the assumptions of the pactum unionis and the founding principles of the constitutional state, it is proposed to verify whether the fiscal interest as an element of power and of the pactum subiectionis can be considered an immanent principle of the legal system or whether it should instead be considered expunged from law by the force, precisely, of those principles. The research will focus in particular on the principle of personality, recognizing it as having an axiological precedence over all the others, as well as on individual rights of justice. Their joint reading will make it possible to exclude the fiscal interest from the list of principles and from

balancing, thus also rejecting the modern attempts to revitalize it starting from the principle of solidarity and the principle of substantial equality. After placing the public power among the tools for exercising the functions guaranteeing the fulfillment of the duty to pay, the research will conclude with the reconciliation of “justice in imposition”, as the specific ethos of art. 53, first paragraph, of the Constitution, among the fundamental rights of the person, protected as such by art. 2, first line, of the Charter.

Antonio Marinello

Le piattaforme digitali della *sharing economy* e il regime fiscale italiano delle locazioni brevi: il caso *Airbnb* (nota a Corte di Giustizia UE, sez. II, 22 dicembre 2022, causa C-83/21)..... IV, 65

La normativa tributaria italiana prevede un regime fiscale specifico per le locazioni immobiliari brevi, che riguarda *Airbnb* in quanto gestore di un portale di intermediazione immobiliare, e che si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Secondo tali disposizioni, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati a una cedolare secca del 21% tramite ritenuta operata dagli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni, mentre i dati relativi ai contratti di locazione devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, inoltre, sono tenuti a nominare, in qualità di responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale. La compatibilità comunitaria di tali obblighi viene contestata da *Airbnb*, alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Nella sentenza del 22 dicembre 2022, *Airbnb Ireland* e *Airbnb Payments UK*, causa C-83/21, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’articolo 56 TFUE non osti all’obbligo di raccogliere e fornire informazioni né all’obbligo di ritenuta fiscale. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia, esso costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione di servizi.

The Italian tax law provides for a specific tax regime for short real estate rentals, which concerns Airbnb as the operator of a real estate brokerage portal, and which shall apply to contracts for the rental of buildings for residential use concluded by natural persons outside the exercise of business activities for a period not exceeding 30 days. According to these provisions, income from short-term leases is subject to a withholding tax at the rate of 21% and data relating to leases must be communicated to the tax authority. In addition, non-resident persons recognised as having no permanent establishment in Italy are required to appoint a tax representative as tax manager. Airbnb is challenging the legitimacy of these obligations in the light of the principle of freedom to provide services. In its judgment of 22 December 2022, Airbnb Ireland and Airbnb Payments UK, Case C-83/21, the Court of Justice held that Article 56 TFEU does not preclude the obligation to collect and provide information or the obligation to withhold tax. On the other hand, the obligation to appoint a tax representative in Italy constitutes a disproportionate restriction on the freedom to provide services.

Giuseppe Mercuri

Sul rimborso dell'euroritenuta tra divieto di doppia imposizione internazionale e questioni di diritto interno V, 65

Con orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha chiarito le ragioni della spettanza del rimborso dell'euroritenuta assolta dai contribuenti all'estero e non scomputata in occasione della procedura della collaborazione volontaria. L'argomentazione sviluppata valorizza la preminenza del diritto europeo (là dove si prevede l'eliminazione della doppia imposizione), sottolineando altresì le differenze fra accertamento con adesione e *voluntary disclosure*.

With well-established guidelines, the Italian Supreme Court clarified the reasons for the refund of the EU withholding tax paid by taxpayers abroad and not deducted during the voluntary disclosure procedure. The argument developed highlights the prevalence of European law (where the elimination of double taxation is laid down), also pointing out the differences between tax settlement and voluntary disclosure.

Franco Paparella

La questione distributiva nelle procedure concorsuali nel rapporto tra i crediti tributari e i diritti degli altri creditori..... I, 223

L'articolo esamina la questione distributiva nelle procedure concorsuali con esclusivo riferimento al criterio di riparto che assiste i crediti tributari. Dopo aver delineato il contesto di riferimento e le questioni di ordine generale, l'Autore si sofferma sulle regole distributive previste dalla disciplina della transazione fiscale risultante dal Codice della crisi, evidenziando le profonde differenze tra gli accordi di ristrutturazione ed il concordato preventivo non sempre giustificabili in base ad un principio unitario. Per questa ragione l'istituto della transazione fiscale non esprime più una categoria giuridica unitaria ed è fonte di irrazionalità che inducono a non escludere nuovi interventi legislativi.

The article examines the distribution issue in insolvency proceedings with exclusive reference to the division criterion that assists tax credit. Having outlined the background and general issues, the Author dwells on the distributive rules provided by the regulation of the tax transaction resulting from the Crisis Code, showing the profound differences between the restructuring agreements and the composition with creditors that cannot always be justified by a unified principle. For this reason, the institution of the tax transaction no longer expresses a uniform legal category and is a source of irrationality that do not exclude new legislative interventions.

Franco Randazzo

Le opzioni nel diritto tributario I, 277

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che l'opzione nel diritto tributario sia una manifestazione di volontà, che ove espressa nella dichiarazione tributaria in modo errato è rimediabile solo se ricorrono gli estremi del vizio di volontà negoziale. Si propone, invece, salvi casi particolari, una differente lettura del fenomeno: l'opzione come potere procedimentale del contribuente di individuare il presupposto d'imposta, nelle alternative consentite dalla legge, nel

modo più rispondente nel suo caso alla capacità contributiva dell'art. 53 Cost. Con la conseguenza che prevarrà il comportamento di fatto assunto dal contribuente sull'errata indicazione dell'opzione nella dichiarazione tributaria. Lo studio è volto a individuare la cornice normativa atta a giustificare questa differente ricostruzione interpretativa.

The Court of cassation considers the tax law option as an expression of will, that when it has been made wrongly inside tax return may be fixed only when it presents the elements of the defect of will required for contracts. The aim of this article is rather to propose, except in special cases, a different interpretation of this phenomenon: the option, as a procedural power of the taxpayer to identify the subject on which the tax is based, between the alternatives allowed by the law, as it may match better with the ability to pay principle of art. 53 Cost. As a consequence, the choice made by the taxpayer must prevail over the incorrect indication of the option inside tax return. This work has the purpose to identify the legal framework that may sustain this different interpretation.